



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Controversie inerenti la responsabilità genitoriale: competenza territoriale

Il foro relativo alle controversie inerenti la [responsabilità genitoriale](#) ha natura inderogabile. Ciò deriva dalla sua funzione di predeterminare un luogo di attrazione di massima prossimità in adempimento al criterio del preminente interesse del minore (Reg. CE n. 2201 del 2003, art. 8; Convenzione dell'Aja ratificata con L. n. 101 del 2015, art. 5; art. 709 ter c.p.c.). Ne consegue l'irrelevanza della indicazione di due fori nella formulazione dell'eccezione, attesa la piena rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale inderogabile ed anche la superfluità dell'adesione della parte ad altro foro, essendo fuori dell'ambito dei rapporti obbligatori all'interno dei quali può produrre effetti giuridici tale comportamento processuale (nel merito la residenza abituale del minore non può che determinarsi alla luce del [giudizio prognostico](#) nel comune ove il minore risiede da poco tempo prima della proposizione del ricorso davanti al giudice del merito perchè il genitore collocatario ha fissato la propria residenza con carattere di stabilità, dovendosi altresì osservare che non rileva, in sede di determinazione del [foro competente](#), che la decisione del trasferimento sia stata assunta unilateralmente dalla madre collocataria, essendo sufficiente che il trasferimento non abbia finalità strumentali od abusive, ovvero non sia un espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.11.2020, n. 27160

...omissis...

Ragioni della decisione

Il Tribunale di Monza ha declinato la propria competenza per territorio in relazione alla domanda proposta da *omissis* ed avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore *omissis*, nato *omissis* da una relazione tra il ricorrente e *omissis* e riconosciuto da entrambi i genitori. Chiedeva l'affidamento esclusivo e solo in via subordinata il condiviso rilevando che la madre avrebbe trasferito la residenza anagrafica del figlio minore nel Comune di *omissis* senza il preventivo consenso del padre nonostante il Tribunale di Lodi avesse affidato *omissis* in modo condiviso con collocamento presso la madre.

Veniva eccepita dalla ricorrente l'incompetenza territoriale del tribunale adito per essersi già trasferita al momento del deposito del ricorso unitamente al figlio minore a *omissis*, rappresentando infine di aver risieduto a *omissis* con il figlio per meno di un anno.

Il tribunale di Monza a sostegno della declinatoria della propria competenza territoriale ha osservato: il minore è stato residente meno di un anno a *omissis*, anteriormente era residente a *omissis* mentre dal 25 febbraio 2019 si è trasferito con la madre a *omissis*. Precisa il Tribunale che il minore non aveva legami particolari a *omissis*, luogo di residenza anagrafica, non essendoci familiari dello stesso.

In mancanza di una norma specifica interna occorre fare riferimento secondo il Tribunale al quadro legislativo Europeo e convenzionale secondo il quale il foro del minore va individuato sulla base del criterio della residenza abituale (Reg. CE 2201/2003, art. 8). La giurisprudenza di legittimità ha anch'essa affermato che i procedimenti che hanno ad oggetto la responsabilità genitoriale in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio devono essere instaurati nel luogo di residenza abituale del minore. Un significativo indice normativo è costituito dall'art. 709 ter c.p.c.. Al fine di identificare in concreto la residenza abituale si deve avere riguardo in linea generale a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi stati membri in questione, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest'ultimo nonché le relazioni familiari e scolari del minore. Nella specie il minore risiede stabilmente a *omissis* quanto meno dal 25 febbraio 2019. La mancanza del consenso dell'altro genitore al trasferimento non è elemento rilevante dal momento che ciascuno dei genitori vanta un diritto costituzionalmente garantito a determinare la residenza nel luogo ritenuto più opportuno ex art. 16 Cost.. In caso di genitore collocatario, il trasferimento consequenziale del figlio minore non è di per sé atto illegittimo né esclude il radicamento della competenza per territorio nel nuovo circondario ove non sia diretto all'esclusivo scopo di allontanare la prole dall'altro genitore. Nella specie il trasferimento è stato dettato da esigenze lavorative, abitative e relazionali (nuovo lavoro nel Comune di *omissis*, acquisto di una casa di abitazione, convivenza con propria partner) che hanno tenuto conto anche della residenza del padre del minore. In conclusione il Tribunale ha formulato una valutazione prognostica favorevole circa l'identificazione di *omissis* come centro principale degli interessi del minore e sua residenza abituale.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione *omissis*.

Nel primo motivo di censura viene rilevato che la madre del minore ha posto in essere due trasferimenti unilaterali senza consenso dell'altro genitore, uno a *omissis*, l'altro a *omissis*, mentre il luogo ove il minore ha un nucleo relazionale allargato e radicato è *omissis* dove il minore ha vissuto dalla nascita fino al marzo 2018. Vicino *omissis* aveva il pediatra ed a *omissis* la scuola, ivi frequentava oratorio ed amici. La madre aveva già effettuato il precedente trasferimento in corso di anno scolastico e con le stesse modalità ha realizzato l'ultimo a *omissis* così da non potersi

svolgere in modo probabilistico alcun giudizio prognostico. L'unilateralità e l'arbitrarietà della scelta portano ad escludere che si possa svolgere tale giudizio che risulta fondato su un comportamento illegittimo.

Nel secondo motivo viene dedotto che la resistente ha proposto l'eccezione d'incompetenza territoriale in modo illegittimo perchè ha indicato due fori competenti senza precisare univocamente il luogo ove radicare la competenza territoriale.

Nel terzo motivo viene censurato l'omesso esame dell'adesione al foro subordinato di Lodi.

Nel quarto motivo si contesta l'applicazione del principio della soccombenza in quanto incompatibile con l'indicazione di due fori alternativi.

Nella propria requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo.

Occorre premettere che il foro relativo alle controversie inerenti la responsabilità genitoriale ha natura inderogabile. Ciò deriva dalla sua funzione di predeterminare un luogo di attrazione di massima prossimità in adempimento al criterio del preminente interesse del minore.

La qualificazione giuridica deriva dal contesto legislativo Eurounitario e convenzionale dal quale la nozione di residenza abituale come foro di protezione del minore è sorta. Sia il Reg. CE n. 2201 del 2003, art. 8, che la Convenzione dell'Aja in materia di riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale fatta il 1971/0/96 e ratificata con L. n. 101 del 2015, art. 5, hanno stabilito che la residenza abituale del minore, nei giudizi destinati alla cura del suo best interest (ed in primo luogo in quelli attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale) il foro si desume in via pressochè esclusiva dalla residenza abituale, così costituendo un indice determinante al fine di definire la natura giuridica della competenza territoriale interna. L'art. 709 ter c.p.c., evidenzia ulteriormente l'inderogabilità e la funzionalità del criterio.

Ne consegue l'irrilevanza della indicazione di due fori nella formulazione dell'eccezione, attesa la piena rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale inderogabile ed anche la superfluità dell'adesione del ricorrente al foro di Lodi, essendo fuori dell'ambito dei rapporti obbligatori all'interno dei quali può produrre effetti giuridici tale comportamento processuale.

Nel merito la residenza abituale del minore non può che determinarsi alla luce del giudizio prognostico cui anche questa Corte, come giudice della competenza, è tenuta, nel Comune di *omissis*, ove il minore risiede da poco tempo prima (25 febbraio 2019) della proposizione del ricorso davanti al giudice del merito (25 marzo 2019) perchè il genitore collocatario ha fissato la propria residenza con carattere di stabilità, come da indici univocamente convergenti, quali il lavoro, l'acquisto di una casa, la convivenza con la partner, verso questa caratterizzazione.

(Cass.17746 del 2014; 18817 del 2014; 9633 del 2015; 27358 del 2017). A questi fattori coerentemente rivolti verso la individuazione della residenza abituale del minore, può aggiungersi che il luogo di ultima residenza del minore non ha avuto carattere di stabilità, essendo stato di durata limitata mentre deve ritenersi del tutto privo di rilievo la prima fase di vita del minore, non potendosi svolgere la comparazione con tutti i luoghi nei quali il minore ha risieduto, ma soltanto con quello prossimo all'attuale.

Infine, non rileva, in sede di determinazione del foro competente, che la decisione del trasferimento a *omissis* sia stata assunta unilateralmente dalla madre collocataria atteso il diritto, di rango costituzionale, di circolazione all'interno del Paese che all'interno del sistema di affido condiviso deve essere esercitato compatibilmente con l'interesse preminente del minore a non rinunciare alla bigenitorialità, operando in sede di determinazioni relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita e frequentazione del minore, un adeguato bilanciamento dei diritti in gioco.

Come già evidenziato nell'orientamento di questa Corte (Cass. 21285 del 2015) ai fini della determinazione del foro competente, è sufficiente che il trasferimento non abbia

finalità strumentali od abusive, ovvero non sia un espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore. Tale profilo, nel caso di specie, è escluso dalla pluralità di ragioni, inerenti alle esigenze personali, relazionali e lavorative della madre collocataria, che hanno condotto al mutamento di residenza, tutte rientranti nell'alveo costituzionale dell'art. 2 Cost..

In conclusione la competenza territoriale si indica nel Tribunale di Bergamo.

Il regime delle spese processuali inerenti il giudizio a quo deve essere confermato, attesa l'esito del presente giudizio. Quelle relative al regolamento di competenza sono rimesse all'esame del Tribunale di Bergamo.

PQM

Rigetta il ricorso. Dichiara la Competenza territoriale del Tribunale di Bergamo davanti al quale la causa deve essere riassunta e che dovrà provvedere anche in relazione alle spese processuali di questo procedimento

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

